

Proponente: 31.A
Proposta: 2023/837

del 26/04/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 441

del 02/05/2023

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE
ATTREZZATURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE
DI SPEGNIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA' TECNICA
ANTINCENDIO - PERIODO MAGGIO 2023 – MAGGIO 2025 – CIG:
ZDC3AA3ECD

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 di I.D. del 20.12.2022, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023-2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione);
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 2023/74 del 17.04.2023 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 di I.D. del 19.04.2022 è stato approvato, tra l'altro, il Piano delle Performance 2022-2024 così come integrato con Deliberazione G.C. n. 127 del 30.06.2022 e con Deliberazione G.C. n. 265 del 15.12.2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 di I.D. del 12.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 di I.D. del 28.04.2022 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2021 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 di I.D. del 31.01.2023, è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12.01.2023;

Richiamati:

- L'art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. che impone al Datore di Lavoro e al Dirigente di *“designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”*;
- L'art. 37, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. il quale sancisce che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza debbano ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;
- Il D.M. 03/09/2021, entrato in vigore il 29/10/2022 (che ha abrogato il DM 10.03.1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”), emanato pressoché congiuntamente al D.M. 01/09/2021 (qualifica degli addetti alla manutenzione antincendio) ed al D.M. 02/09/2021, che ha disciplinato compiutamente la formazione dei lavoratori addetti alla gestione emergenza antincendio e la qualifica dei formatori in materia antincendio andando a colmare le lacune della precedente normativa;
- In particolare, l'allegato IV al citato D.M. 02/09/2021, che riporta compiutamente l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati della attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto legge 01° ottobre 1996 n. 512.

Valutato, sulla base della normativa sopra citata, e delle conseguenti valutazioni operate dall'RSPP del Comune di Reggio Emilia:

- che si rende necessario che tutti gli addetti antincendio dell'Ente che svolgano le loro funzioni nei luoghi di lavoro assimilabili e rientranti nell'elenco di cui al richiamato allegato IV conseguano l'idoneità tecnica che, ai sensi dell'art. 3 della L. 609/1996, viene rilasciata dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco previo superamento, per l'appunto, di prova tecnica;
- che il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia non fornisce, tuttavia, la strumentazione tecnica (estintori e bombole a Gpl) per poter sostenere la parte pratica dell'esame di idoneità, il cui approvvigionamento è lasciato in capo al richiedente il rilascio dell'attestato;
- che, in particolare, i Vigili del Fuoco richiedono un estintore Co2 da 5 Kg ogni due persone ed una bombola GPL da almeno 15 KG ogni 13/15 persone;
- che gli addetti antincendio che necessitano di superare l'esame di idoneità tecnica sono quantificati in all'incirca cento;
- che per tale ragione si rende necessario procedere all'approvvigionamento del servizio di noleggio e movimentazione della citata strumentazione tecnica, in assenza della quale non sarebbe possibile ottenere l'attestato di idoneità tecnica per gli addetti incaricati di lotta agli incendi, così venendo meno al completamento dell'obbligo formativo imposto *ex lege*;

Considerato:

- che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- che l'art. 1 co. n. 449 della legge 296/2006 dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- che l'art. 7 comma 2 della L. 94/2012 (Spending Review 1) dispone che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010;
- che l'art. 37 del nuovo Codice dei Contratti – D. Lgs 50/2016 – conferma gli obblighi in capo alle stazioni appaltanti di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Preso atto:

- che l'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, prevede che *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*
 - a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;**
- che tale disposizione, per effetto dell'articolo 51, comma 1, lettera a), del DL 77/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), come convertito nella legge n. 108 del 29.07.2021, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, è attualmente applicabile a tutte le procedure di affidamento il cui atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30.06.2023;
- che il Consiglio di Stato, con la recente sentenza 1108/2022, pubblicata il 15.02.2022, ha confermato che nell'ipotesi di affidamento diretto *“è riservata alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente, senza che sia necessaria la previa consultazione di un certo numero di operatori economici, da individuarsi tramite indagini di mercato o elenchi, essendo ciò espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando...(omissis)...Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto”;*
- che è stato anche chiarito (cfr. parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 764 del 20 ottobre 2020, richiamato dalla difesa comunale) che *“L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione”;*

Valutato che l'importo massimo del servizio è stato stimato in **Euro 2.346,00** (oltre Iva ai sensi di legge), comprensivo di qualsiasi onere o spesa il Fornitore dovesse sostenere per la fornitura del servizio, ed è apprezzato sulla base delle quantità presunte e dei prezzi di seguito indicati:

Tipologia	Stima	Numero	Prezzo unitario	Totali
Estintori co2 con carica da 5Kg	1 ogni 2 persone	60	23	1380 Euro
Bombole GPL con carica da 15 Kg	1 ogni 10 persone	12	23	276 Euro
Consegne attrezzatura a Vigili del Fuoco	1 prima di ogni sessione d'esame	15	23	345 Euro
Ritiri attrezzatura presso Vigili del Fuoco	1 dopo ogni sessione di esame	15	23	345 Euro
Totale				2.346,00 Euro

Tenuto conto:

- che ogni sessione di esame potrà essere composta da un minimo di 2 persone fino ad un massimo di 12 persone;
- che il numero di estintori e di bombole GPL, ed i conseguenti consegne/ritiri degli stessi, così come sopra quantificati, corrispondono ad una stima del fabbisogno formativo effettuata sia sulla base dei dipendenti incaricati dall'Ente quali addetti alle squadre di emergenza antincendio che ancora debbano seguire la formazione di base, sia sulla base di quelli che, pur avendo già concluso la formazione di base, non abbiano ancora sostenuto l'esame di idoneità tecnica, oltre naturalmente agli incaricati per i quali – sulla base delle valutazioni dell'RSPP dell'Ente – dovesse sorgere la necessità, ad oggi non preventivata, di sostenere l'esame;
- che le modalità di espletamento del servizio sono compiutamente descritte nell'allegato capitolato d'oneri.

Dato atto:

- che dal 13.03.2023 al 29.03.2023 il Comune di Reggio Emilia ha pubblicato all'Albo pretorio on line e sul profilo del Committente (certificato di pubblicazione N° Registro: 2023/1462) un Avviso Pubblico di manifestazione di interesse (agli atti al n. di P.G. 64018 del 09.03.2023) volto alla individuazione degli operatori economici potenzialmente interessati all'affidamento del servizio di che trattasi, da affidare tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021 n. 108, in modifica di quanto già precedentemente disposto dal DL 76/2020 (art. 1, comma 2, lett. a), convertito in L. 120 del 11.09.2020, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che il predetto Avviso era aperto a tutti gli operatori economici del settore abilitati all'area merceologica "ATTREZZATURE, INDUMENTI E DPI" - e per uno dei cpv di seguito specificati:
35000000-4 attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa
35110000-8 attrezzatura antincendio, di salvataggio e di sicurezza
35111000-5 attrezzature di lotta antincendio
35112000-2 attrezzature di salvataggio e di emergenza
35111300-8 Estintori
35113000-9 attrezzature per la sicurezza
- che l'Avviso summenzionato è, tuttavia, andato deserto non essendo pervenuta – nel periodo di pubblicazione ed entro il termine indicato – alcuna domanda;
- che il paragrafo 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 (di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018), dispone che ***“La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante ... (omissis)...., in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”***;
- che sul punto si richiama, *ex multis*, la **Sentenza TAR Genova, 22.10.2019 n. 805**, la quale ha

sancito che “Relativamente all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (...) come chiarito anche dalle Linee guida ANAC n. 4, approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1.03.2018 “[...] La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (punto 3.6). In sostanza, **il principio di rotazione deve considerarsi servente e strumentale rispetto al principio di concorrenza su cui è imperniato tutto il sistema degli appalti, ed opera dunque soltanto nel caso in cui l’amministrazione abbia selezionato o comunque limitato il numero degli operatori cui attingere per gli inviti. Diversamente, allorché (...) – l’amministrazione abbia fatto precedere l’invito da un’indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di tutti gli operatori economici operanti sul mercato per l’affidamento del servizio in questione e, successivamente, abbia invitato tutti quegli operatori economici (tra cui il precedente affidatario) che avevano manifestato interesse, senza operare alcuna selezione e/o limitazione, non vi è spazio alcuno per l’applicazione del principio, che altrimenti opererebbe – paradossalmente rispetto alla ratio legis – in senso anti-concorrenziale** (Cfr., in caso analogo, T.A.R. Campania, Salerno, 05.11.2018, n. 1574)”;

- che, in particolare, il Comune di Reggio Emilia ha avviato una iniziale indagine esplorativa, tramite “avviso pubblico”, per la manifestazione di interesse ad essere successivamente invitati a presentare preventivi sul Me.Pa., aperta “**a tutti**” gli operatori economici del settore abilitati alla categoria merceologica, senza operare alcuna restrizione nella possibilità di richiedere di essere invitati alla successiva fase di presentazione delle offerte;
- che l’Ente non ha pertanto compiuto né scelte, né sorteggi per delimitare la rosa dei partecipanti, lasciando che fosse la logica del mercato ad autodeterminare quali operatori avessero, in concreto, interesse a competere. Essenzialmente l’Avviso in parola ha assunto i connotati di procedura “aperta”, essendo rivolta a “tutti” i soggetti interessati (tramite, appunto, Avviso pubblico) - **TAR Cagliari, 02.01.2020 n. 8.**

Valutato pertanto:

- che nel caso di specie, per tutte le ragioni suesposte, non opera il principio di rotazione, risultando ampiamente rispettati i principi del favor participationis, della non discriminazione, della trasparenza, imparzialità e libera concorrenza;
- di poter conseguentemente procedere, per l’acquisizione del servizio di che trattasi, in applicazione delle norme sopra richiamate, ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021 n. 108, in modifica di quanto già precedentemente disposto dal DL 76/2020 (art. 1, comma 2, lett. a), convertito in L. 120 del 11.09.2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con invito ad operatore economico che risulta aver già avuto affidamenti per il servizio in oggetto nell’ultimo triennio da parte del Comune di Reggio Emilia e nella medesima fascia;
- che, in particolare, si ritiene di affidare il servizio in questione alla società **BETTATI ANTINCENDIO SRL**, P.I. IT01979170352, con sede legale in Via Disraeli n. 8 - Reggio nell’Emilia, già affidataria del medesimo servizio per il periodo aprile 2021 – dicembre 2021 in forza di Determinazione Dirigenziale n. 270 di R.U.D. del 23.03.2021 - Cig: Z5130D451A, e ciò in ragione dell’ottimo livello del servizio offerto in precedenza (rispetto delle tempistiche stabilite e delle modalità di esecuzione indicate nel capitolato, personale qualificato, adeguato prezzo di mercato) e del conseguente grado di soddisfazione che ne è derivato;

Rilevato, in ogni caso, che l’operatore individuato non coincide con l’affidatario uscente (società “Full Service Soc. Coop.” – Partita IVA 01826260356 – con sede in Via Guicciardi n. 12/1 - Reggio nell’Emilia, affidatario del medesimo servizio per il periodo febbraio 2022 – dicembre 2022 in forza di Determinazione Dirigenziale n. 7 di R.U.D. del 13.01.2022 – CIG: ZEC34BBE20);

Considerato:

- che la società “BETTATI ANTINCENDIO SRL”, sede legale: Via Disraeli n. 8 – Reggio Emilia – C.F. e P.I.: IT01979170352, per le motivazioni sopra esposte, è stata invitata – tramite la piattaforma informatica MEPA – CONSIP – ACQUISTINRETEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) – ad una proposta di offerta nell’ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta (ID Negoziazione: 3514510) - scadenza dell’offerta 14/04/2023 ore 18.00) per l’affidamento del servizio di che trattasi;
- che l’offerta presentata dalla società di cui sopra entro i termini (ribassata rispetto al prezzo a base d’asta e, pertanto, congrua) è pari ad **Euro 1.836,00** (oltre a IVA ai sensi di legge 22%, per un

totale di Euro 2.239,92), comprensivo di qualsiasi onere o spesa il Fornitore dovesse sostenere per la fornitura del servizio;

- che la società aggiudicataria ha restituito il capitolato d'oneri sottoscritto digitalmente per accettazione (in atti al n. di P.G. 104809 del 17/04/23);
- che la società aggiudicataria ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sottoscritta digitalmente (in atti al n. di P.G. 104809 del 17/04/23);
- che nell'importo dell'affidamento non sono previsti i costi della manodopera di cui all'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto rientrante nelle ipotesi di esclusione previste dall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (affidamento ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021 n. 108, in modifica di quanto già precedentemente disposto dal DL 76/2020 (art. 1, comma 2, lett. a), convertito in L. 120 del 11.09.2020, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016);
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione del contratto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- che è stato richiesto il documento DURC attestante la regolarità contributiva della società affidataria e che lo stesso documento verrà richiesto anche in fase di liquidazione;
- che dai controlli effettuati non è risultata la sussistenza di annotazioni riservate ANAC;
- che pertanto i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni "Codice dei contratti pubblici" sulle autodichiarazioni presentate in sede di gara dal soggetto affidatario sono stati conclusi (P.G. 105486 del 18/04/2023) e che all'esito degli stessi, nulla osta al prosieguo dell'iter per la stipula del contratto;
- che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica di MEPA – CONSIP – ACQUISTINRETEPA.

Dato ulteriormente atto:

- che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) viene individuato nella persona della Dirigente *ad interim* del Servizio "*Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione*", Dott.ssa Battistina Giubbani;
- che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e dal D.L del 12 novembre 2010, n. 187 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni della legge 17 dicembre 2010, n. 217 e ss.mm.ii. per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara **CIG: ZDC3AA3ECD**;
- che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato d'oneri inviati all'operatore economico invitato alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico e dallo stesso restituito controfirmato digitalmente per accettazione;

Visto il provvedimento P.G. n. 25249/2020 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale *ad interim* di direzione del Servizio "*Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione*", conferito ai sensi dell'art. 13 – sez. A del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ed il successivo provvedimento P.G. n. 32027/2023 con il quale il Sindaco ha prorogato alla sottoscritta l'incarico dirigenziale *ad interim* di direzione del Servizio "*Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione*".

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151, comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 37, comma 9 e l'art. 18, comma 1, lett. b);
- la Legge 190/2012 ed in particolare l'art. 1 comma 32;
- il D.M. 02/09/2021;
- Il D.Lgs 33/2013 ed in particolare gli artt. 11 e 37;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art.3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- il DM n. 55 del 03/04/13 e ss.mm.ii. e il DL n.66 del 24/04/14 e ss.mm.ii. in materia di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ed in particolare l' art. 11;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Attesa la competenza della Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell' art. 107 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 3 "Atti di organizzazione" e 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali" del vigente Regolamento di Organizzazione;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni dettagliatamente indicate e secondo le modalità espresse in narrativa, il servizio di noleggio e movimentazione attrezzatura (estintori e bombole GPL) per lo svolgimento delle prove pratiche di spegnimento degli esami di idoneità tecnica antincendio da tenersi presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia per il periodo maggio 2023 – maggio 2025, per un importo pari a **€ 1.836,00** (oltre ad IVA ai sensi di legge 22%), **per un totale di Euro 2.239,92**, importo comprensivo di tutti gli oneri o le spese che il fornitore dovesse sostenere per l'erogazione del servizio, alla società **BETTATI ANTINCENDIO SRL**, P.I. IT01979170352, con sede legale in Via Disraeli n. 8 - Reggio nell'Emilia, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021 n. 108, in modifica di quanto già precedentemente disposto dal DL 76/2020 (art. 1, comma 2, lett. a), convertito in L. 120 del 11.09.2020, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- di assumere la spesa derivante dal presente atto come di seguito ripartita:

Esercizio 2023

- quanto a **€ 650,00** (oltre ad IVA ai sensi di legge 22% per un totale di Euro 793,00) con imputazione alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse Umane", Codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.lgs 118/2011, cod 1.03.02.04.001 del Bilancio 2023-2025 annuale 2023, al capitolo 39290 "Spese per progetti e interventi formativi e organizzativi" del PEG 2023 - Codice prodotto - progetto 3117 "Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente", non rilevante ai fini della competenza ambientale, codice Modalità di gestione del conto annuale: "Appalti – 002"

Esercizio 2024

quanto a **€ 850,00** (oltre ad IVA ai sensi di legge 22% per un totale di Euro 1.037,00) con imputazione alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse Umane", Codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.lgs 118/2011, cod 1.03.02.04.001 del Bilancio 2023-2025 annuale 2024, al capitolo che nel PEG 2024 sarà iscritto in sede corrispondente al capitolo 39290 del PEG 2023 denominato "Spese per progetti e interventi formativi e organizzativi" - Codice prodotto - progetto 3117 "Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente", non rilevante ai fini della competenza ambientale, codice Modalità di gestione del conto annuale: "Appalti – 002"

Esercizio 2025

quanto a **€ 336,00** (oltre ad IVA ai sensi di legge 22% per un totale di Euro 409,92) con imputazione alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse Umane", Codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.lgs 118/2011, cod 1.03.02.04.001 del Bilancio 2023-2025 annuale 2025, al capitolo che nel PEG 2025 sarà iscritto in sede corrispondente al capitolo 39290 del PEG 2023 denominato "Spese per progetti e interventi formativi e organizzativi" - Codice prodotto - progetto 3117 "Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente", non rilevante ai fini della competenza ambientale, codice Modalità di gestione del conto annuale: "Appalti – 002"

- di dare atto che il CIG di cui al servizio in oggetto è **ZDC3AA3ECD**;
- di dare atto che il pagamento della spesa derivante dal presente atto sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ottemperando a quanto disposto dall'art. 25

del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica), previa verifica del regolare svolgimento della prestazione, sulla base delle effettive prestazioni svolte ed a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC);

- di dare atto che sono stati effettuati i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni "Codice dei contratti pubblici" sulle autodichiarazioni presentate in sede di gara dal soggetto affidatario e che, all'esito degli stessi, nulla osta al prosieguo dell'iter per la stipula del contratto;
- di attestare, ai sensi dell'art.9 , comma 2, del decreto legge 1 Luglio 2009, n. 78 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica di MEPA – CONSIP – ACQUISTINRETEPA e che, in ogni caso, le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato d'oneri inviato all'operatore economico invitato alla Trattativa Diretta sul mercato elettronico e dallo stesso restituito controfirmato digitalmente per accettazione;
- di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 ("Decreto trasparenza") all'art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 co. 7 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

LA DIRIGENTE *AD INTERIM* DEL SERVIZIO

(D.ssa Battistina Giubbani)